

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

Dipartimento Cultura e Politiche Sociali

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DEL
PATROCINIO COMUNALE**

Art. 1
Scopo e significato del patrocinio

1.1. Il patrocinio costituisce una forma di riconoscimento ufficiale, in parte solo simbolico, quando sia concesso a carattere gratuito, anche di sostegno promozionale, quando comporti una qualche forma di onere o agevolazione economica da parte del Comune, nei confronti di iniziative ed eventi ritenuti di pubblica utilità ed interesse, comunque volti a promuovere il benessere dei cittadini sul piano sociale, culturale, educativo, sportivo, artistico e di valorizzazione delle attività produttive ed economiche del territorio.

1.2. Il patrocinio, di norma, può essere concesso alla stessa organizzazione non più di una volta l'anno.

Art. 2
Soggetti aventi titolo alla richiesta di patrocinio

2.1. Hanno titolo a richiedere la concessione del patrocinio comunale i seguenti organismi:

- 1 – Associazioni, Comitati, Enti, Fondazioni che operano sul territorio senza fini di lucro, iscritti all'albo comunale delle associazioni o che operano a livello di ambito zonale per obiettivi condivisi e di interesse pubblico per i cittadini dei comuni associati;
- 2 – Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- 3 – Istituti scolastici statali o paritari presenti in ambito comunale,
- 4 – Imprese sociali Onlus, iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali, che operano nell'ambito zonale per l'erogazione di servizi alla persona per conto dei comuni associati;
- 5 – Gruppi o comitati di cittadini associati per uno scopo contingente per la realizzazione di un evento/iniziativa di pubblico interesse e utilità;
- 6 – Ordini professionali, limitatamente ad iniziative di interesse e utilità pubblica generale e non limitate ai propri associati;
- 7 – Imprese private quando l'iniziativa o l'evento promosso non rivesta un diretto fine commerciale e comporti un evidente beneficio per la comunità locale;
- 8 – Organismi sindacali esclusivamente per iniziative di utilità e interesse generale con esclusione di eventi finalizzati alla propaganda o al reclutamento o a manifestazioni rivendicative o di parte;
- 9 – Organismi religiosi limitatamente a iniziative o eventi culturali, alla promozione e organizzazione della festa patronale, alla valorizzazione del patrimonio storico monumentale, con esclusione di eventi di mero carattere religioso e confessionale;

2.2. Non hanno titolo a richiedere il patrocinio i seguenti soggetti:

- a) Partiti o movimenti politici od organizzazioni o fondazioni affiliate o collaterali agli stessi;
- b) Chiese e organizzazioni religiose e di culto (fatta eccezione per quanto al precedente art. 2, c.1, p. 9);
- c) Associazioni, Organizzazioni, Enti ecc. che pur rivestendo carattere culturale, sociale e no profit perseguano obiettivi o abbiano quale finalità statutaria principi contrari ai valori sanciti dalla costituzione italiana,
- d) Aziende e/o organizzazioni che perseguano fini di carattere economico e commerciale (fatta eccezione per quanto al precedente art. 2, c.1, p. 7);
- e) Organizzazioni sindacali (fatta eccezione per quanto al precedente art. 2, c.1, p. 8);
- f) Organizzazioni che perseguono obiettivi in contrasto con i programmi dell'Amministrazione Comunale,

Art. 3 **Forme di patrocinio**

- 3.1. Il patrocinio può essere essenzialmente di due tipologie: a carattere **non oneroso** o a carattere **oneroso**.
- 3.2. E' considerato di carattere non oneroso esclusivamente quella forma di patrocinio che non comporta la concessione di alcun contributo economico, materiale o strumentale, né alcuna agevolazione, prestazione, riduzione tariffaria o di qualsivoglia beneficio diretto o indiretto da parte del Comune;
- 3.3. E' considerato di carattere oneroso quella forma di patrocinio in virtù della quale vengono richiesti e concessi benefici, agevolazioni, prestazioni, riduzioni tariffarie ecc. di vario genere che possono comportare per il comune un onere, o un mancato introito, di qualsivoglia natura, genere o consistenza.
- 3.4. La concessione del patrocinio non comporta in alcun caso la concessione di benefici economici e finanziamenti che resta normata dall'apposito "regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati"
- 3.5. Nel caso di patrocinio di tipo non oneroso l'organizzazione cui viene concesso può avvalersi esclusivamente dello stemma del Comune e dell'indicazione da riportare in calce al materiale pubblicitario "*con il patrocinio del Comune di Settimo Milanese*". Tali elementi devono essere tassativamente riportati su tutto il materiale pubblicitario reso pubblico per la promozione dell'evento nelle forme esplicitate al successivo art. 6.
- 3.6. Nel caso di patrocinio oneroso, oltre all'indicazione di quanto previsto al precedente comma 1.3., nel materiale di pubblicazione dell'evento, deve essere riportato il tipo di beneficio, o di benefici, ricevuti dal Comune per la realizzazione dell'evento stesso.
- 3.7. La richiesta di patrocinio non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale alla sua concessione né può costituire motivo di contestazioni per le mancate attuazioni dei programmi del richiedente.

Art. 4 **Tipologia di iniziative o eventi per cui può essere concesso il patrocinio**

- 4.1. Possono in linea di massima ottenere il patrocinio comunale le seguenti tipologie di iniziative/evento:
- 1- Iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo, sportivo, sanitario, ecologico-ambientale, scientifico, educativo, artistico, volte a fornire ai cittadini del comune la fruizione di un bene di riconosciuta utilità per il loro benessere fisico, morale, civile e culturale;
 - 2- Eventi che favoriscono e promuovono lo sviluppo del territorio sul piano delle attività economiche (agricole, artigiane, industriali, turistiche, di tutela ambientale ecc.) di interesse generale per la cittadinanza;
 - 3- Iniziative che favoriscono la conservazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale, delle tradizioni e della memoria storica del Comune;
 - 4- Eventi e/o iniziative volte a promuovere il senso civico, la solidarietà, la tolleranza, la pace, la giustizia sociale, il dialogo tra i popoli e le culture diverse, la partecipazione dei cittadini, anche in relazione ad eventi nazionali ed internazionali di grande rilevanza generale.
 - 5- Iniziative volte a potenziare, integrare, valorizzare, migliorare attività e obiettivi che rientrano nei programmi dell'Amministrazione comunale.

Art. 5

Criteri per la concessione del patrocinio

- 5.1. La concessione del patrocinio è decisa in base ai seguenti criteri:
- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune;
 - b) rilevanza per la comunità locale, in relazione ai potenziali fruitori;
 - c) Efficacia dell'attività o dell'iniziativa, in relazione anche agli strumenti utilizzati.

Art. 6

Concessione del patrocinio in casi eccezionali

6.1. In deroga ai criteri di cui al precedente articolo, il Comune può concedere il patrocinio non oneroso per iniziative anche con profilo commerciale e/o lucrativo, purché di particolare rilevanza per il Comune e per l'interesse generale.

6.2. Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente comma, deve contenere la motivazione specifica che evidenzia i vantaggi per il Comune e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 7

Modalità di richiesta del patrocinio

7.1. Il patrocinio deve essere richiesto in forma scritta con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell'evento/iniziativa. Nel caso di iniziative che implicano il coinvolgimento di parti del territorio, strutture, installazioni, nonché la concessione di autorizzazioni ed altre misure che prevedono interventi sulla viabilità, un'ampia programmazione generale e l'impiego di risorse che coinvolgono più settori ed uffici, la richiesta dovrà essere presentata con almeno 60 giorni di anticipo sulla data prevista sempre che non vi siano ragioni tecniche che richiedano un periodo più ampio.

7.2. Deroghe ai termini sopra indicati possono essere applicate solo nel caso di eventi ed iniziative di carattere gratuito e/o quando la straordinarietà dell'iniziativa non consenta il rispetto delle scadenze sopra indicate, in presenza di un interesse pubblico molto evidente e su precisa volontà della Giunta Comunale, ferma restando la fattibilità tecnica attestata dai Coordinatori dei Dipartimenti Interessati.

7.3. La richiesta del patrocinio dovrà essere presentata al protocollo comunale su apposito modulo reperibile sul sito web del comune compilato in ogni sua parte e corredato di tutte le informazioni e i documenti da allegare eventualmente necessari. L'ufficio competente risponderà entro 10 giorni dalla data di consegna della richiesta in merito alla completezza dei dati e della documentazione presentata nelle forme consentite (e mail; fax, contatto telefonico ecc.). segnalando le eventuali incompletezze o l'impossibilità del rispetto dei termini temporali previsti per la concessione del patrocinio quando questi comporti l'adozione di provvedimenti di carattere tecnico-strumentale complessi.

7.4. La richiesta di patrocinio sarà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale su proposta dell'assessore competente per materia o dal Sindaco che valuteranno, tenuto

conto dell'istruttoria condotta dagli uffici competenti per materia in merito alla fattibilità tecnica, compatibilità normativa e coerenza con gli obiettivi gestionali affidati, i contenuti della richiesta e l'eventuale ammissibilità alla concessione del patrocinio nella misura richiesta o in misura parziale, quando questo preveda la concessione di esenzioni, agevolazioni, prestazioni specifiche o altro. La Giunta Comunale si riserva, sulla base della rilevanza dell'iniziativa e dei suoi contenuti di utilità rispetto all'interesse pubblico, di adottare i seguenti provvedimenti motivati:

- a) concedere il solo patrocinio non oneroso;
- b) concedere il patrocinio oneroso nella misura richiesta;
- c) concedere il patrocinio oneroso nella misura ridotta o parziale in relazione ai benefici richiesti;
- d) non concedere il patrocinio per mancanza dei requisiti richiesti al precedente art. 4.

7.5. La comunicazione della concessione del patrocinio, ovvero del diniego, da parte della Giunta Comunale sarà trasmessa al richiedente nei seguenti termini:

- a) entro 10 giorni dalla data dell'evento per le domande presentate nel termine minimo di 30 giorni dalla data dell'evento, sempre che la documentazione sia stata presentata in modo completo e non abbia richiesto un supplemento di integrazione,
- b) entro 30 giorni dalla data dell'evento per le richieste di patrocinio per le quali è richiesto un termine di presentazione di almeno 60 giorni sullo svolgimento dell'evento, fatti salvi ritardi dovuti a responsabilità del richiedente per incompletezza della documentazione presentata.

Art. 8

Utilizzo dello stemma comunale e obblighi per la comunicazione esterna

8.1. L'utilizzo dello stemma comunale e l'indicazione del patrocinio comunale dovranno essere obbligatoriamente riportati su tutto il materiale pubblicitario prodotto in occasione dell'evento secondo le modalità e indicazioni stabilite dall'Ufficio Comunicazione del Comune di Settimo Milanese. A tale scopo le bozze del materiale pubblicitario dovranno essere preventivamente sottoposte in visione per l'approvazione al suddetto ufficio prima di ogni utilizzo.

Il mancato rispetto di tale condizione può comportare la revoca del patrocinio e dei benefici eventualmente connessi nonché l'eventuale esclusione dalla facoltà di richiedere ulteriori patrocini per gli anni a venire.

8.2. Il materiale pubblicitario utilizzato per la promozione dell'evento, oltre a rispettare i vincoli stabiliti per l'utilizzo dello stemma comunale e l'indicazione di patrocinio dovrà altresì riportare l'indicazione dei benefici eventualmente concessi dal comune, sia pure in forma sommaria (ad esempio, contributo economico, concessione gratuita di spazi o sale; utilizzo di attrezzature e prestazione di personale reso necessario).

8.3. Quando l'iniziativa per cui si richiede il patrocinio sia patrocinata anche da altri enti pubblici (es: Regione, Provincia, altri Comuni o Enti sovracomunali) l'indicazione potrà essere ammessa nella stessa forma prevista per il Comune di Settimo Milanese.

Art. 9

Rendicontazioni

9.1. Le organizzazioni beneficiarie del patrocinio a titolo oneroso, devono impegnarsi a rendicontare sui risultati dell'attività svolta e sull'esito dell'evento patrocinato nelle seguenti forme:

a –relazione sommaria che evidenzi i risultati conseguiti in termini di successo dell’evento, grado di partecipazione, considerazioni generali sul suo esito complessivo;

b – Rendicontazione economica (spese sostenute ed eventuali introiti) quando trattasi di iniziative in cui siano presenti aspetti di carattere commerciale (vendita di prodotti, biglietti d’ingresso, quote d’iscrizione ecc.), finalizzato a giustificare le agevolazioni concesse e gli oneri sostenuti dal Comune;

9.2. Le relazioni di rendicontazione e i relativi bilanci degli eventi e iniziative patrocinate dovranno pervenire al Comune, indirizzati al Dipartimento/Assessorato competenti per materia preferibilmente entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso.

9.3. Il mancato invio delle rendicontazioni può comportare, in mancanza di serie giustificazioni, la non concessione del patrocinio in caso di successive richieste.

Art. 10

Rispetto della normativa in materia di sicurezza, fisco, diritto del lavoro, tributi locali

La concessione del patrocinio a qualsiasi titolo richiesto comporta per gli enti richiedenti il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, obblighi fiscali, tutela del lavoro, tributi locali e quant’altro richiesto in ragione della natura dell’attività svolta e dai contenuti e carattere dell’evento realizzato e specificamente richiesto da leggi nazionali o regionali e dai regolamenti locali. Il non rispetto di una o più norme di riferimento potrà comportare la revoca del patrocinio e l’esclusione da future concessioni per un periodo commisurato alla gravità della violazione oltre all’applicazione eventuali di sanzioni pecuniarie di competenza degli organi del Comune.

Regolamento composto da 10 articoli e approvato con deliberazione del CC n. 74 del 16/12/2013